



**Comitato Tecnico Professionale di Coordinamento
tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia**

**Incontro di approfondimento
sui controlli di Polizia ALCOL-CORRELATI**

Quattro Castella (RE)

29 giugno '11

A cura di

Ispettore Polizia Municipale SAVIANO Giovanni

Comando Polizia Municipale

Unione Colline Matildiche

Albinea – Quattro Castella

(Reggio nell'Emilia)

Docente Scuola Interregionale di Polizia Locale
Emilia Romagna – Liguria – Toscana

La guida in stato di ebbrezza alcolica è punita come reato dall'art. 186 del D. Lvo. 285/92 ("Codice della strada").

Per stato di ebbrezza alcolica si intende una condizione fisio-psichica transitoria, causata dall'assunzione di bevande alcoliche, che produce uno stato di alterazione dei processi cognitivo - reattivi e che rallenta in modo significativo la prontezza dei riflessi, anche senza provocare necessariamente la perdita della capacità di intendere e di volere.

Affinchè si configuri lo stato di ebbrezza il tasso alcolemico deve essere superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).

Superata la soglia legale, lo stato di ebbrezza è accertato senza la possibilità, da parte del conducente di provare la propria idoneità alla guida.

In questo modo il legislatore ha recepito la raccomandazione della Comunità Europea (provvedimento n. 2001/11/CE del 17 gennaio 2001) secondo la quale gli Stati membri dell'Unione Europea devono adottare un limite minimo di 0,5 g/l per la configurabilità del reato in questione.

Superata la soglia minima dello 0,5 g/l, il legislatore ha previsto sanzioni tanto più gravi quanto maggiore è il tasso alcolemico riscontrato nel conducente.

La scelta dei tassi alcolemici non è casuale ma è frutto di ricerche scientifiche, che hanno evidenziato come al superamento dei tassi indicati corrisponda una proporzionale alterazione dell'equilibrio, che raggiunge la massima gravità oltre 1,5 g/l.

Ipotesi sanzionatorie:

- **0,5 - 0,8 g/l:** sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €, sospensione della patente di guida/CIG da 3 a 6 mesi e punti di decurtazione 10 (dieci);
- **0,8 - 1,5 g/l:** ammenda da 800 a 3.200 €, arresto fino a 6 mesi (la guida in stato di ebbrezza diventa quindi reato penale oltre lo 0,8 di tasso alcolemico), sospensione della patente di guida/CIG da 6 mesi a 1 anno e punti di decurtazione 10 (dieci) – Confisca per ciclomotori e motoveicoli;
- **Oltre 1,5 g/l:** ammenda da 1.500 a 6.000 €, arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente di guida/CIG da 1 a 2 anni (sospensione che raddoppia se si guida il veicolo di una persona estranea al reato) e punti di decurtazione 10 (dieci); se il veicolo (qualunque sia il tipo) è proprio viene invece confiscato (la Pubblica Amministrazione lo acquisisce, coattivamente e senza indennizzo). In caso di recidiva durante un biennio la patente viene revocata.

Guida in stato di ebbrezza alcolica ed incidente stradale

Fino all'emanazione della Legge 120/2010 non era assolutamente possibile procedere al fermo del veicolo all'atto dell'accertamento del reato in quanto, quale sanzione amministrativa accessoria a reato, mancava nel Codice della Strada una procedura di attuazione specifica.

L'art. 214 CDS, infatti, prevedeva la procedura per il fermo amministrativo dei veicoli solo ed esclusivamente in conseguenza di un accertamento a seguito di un illecito amministrativo e non per un illecito di natura penale. Per questo motivo, in mancanza di una norma specifica, il fermo poteva essere disposto solamente dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il novellato art. 224 ter CDS è andato a colmare questa lacuna, così come ha fatto con il sequestro amministrativo (nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della

confisca del veicolo, l'agente accertatore procede a sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili).

Lo stesso art. 224 ter, stabilisce che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo l'agente o l'organo accertatore della violazione **dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni** (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato), secondo la procedura di cui all'articolo 214 CDS, in quanto compatibile; il restante periodo di fermo sarà disposto dal Giudice Penale con la sentenza di condanna.

Quando la *Sentenza Penale* o il *Decreto Penale di Condanna* diventano irrevocabili, la cancelleria del Giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di 15 gg., ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo per il periodo rimanente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 CDS.

Avverso il fermo amministrativo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 CDS.

Pertanto in caso di sinistro provocato (anche senza conseguenze alle persone o coinvolgimento di terzi) da un conducente in stato di ebbrezza alcolica:

- **tasso alcolemico compreso fra 0,5 e fino a 0,8 g/l** (ipotesi depenalizzata della lett. a): il fermo si configura come una sanzione amministrativa accessoria a un illecito amministrativo. L'organo di Polizia stradale applica il fermo del veicolo per tutti i 180 gg. previsti ai sensi dell'art. 214 CDS;
- **tasso alcolemico compreso fra 0,8 e fino a 1,5 g/l** (ipotesi penale della lett. b): il fermo si configura come una sanzione amministrativa accessoria ad un illecito penale. L'organo di Polizia stradale applica un fermo provvisorio di 30 gg. ai sensi dell'art. 224 ter CDS ed il rimanente periodo di 150 gg. sarà applicato solo dopo che la sentenza o il decreto penale di condanna sono divenuti irrevocabili.
- **tasso alcolemico > 1,5 g/l**: le sanzioni di cui al c. 2 dell'art. 186 e del c. 3 dell'art. 186 bis sono raddoppiate ed è disposta la confisca amministrativa del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Per la confisca si procede ai sensi dell'art. 224 ter CDS; la patente di guida/CIG è revocata.

In questa ultima ipotesi l'operatore di Polizia stradale provvede ad effettuare il sequestro del veicolo e non il fermo in quanto si ritiene che la sanzione amministrativa accessoria del sequestro assorbe quella del fermo – Vedi anche Cass. Pen., Sez. IV, 18/08/2010 n. 32021.

È importante sottolineare che quando si tratta di **ciclomotori e motoveicoli** gli stessi nell'ipotesi di reato sono sempre sottoposti a sequestro. Per essi infatti continua a trovare applicazione l'art. 213 cc. 2 quinquies e 2 sexies: *“È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato...”*:

Modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica

Il Codice della Strada prevede determinate modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

L'accertamento deve avvenire mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata con un apparecchio denominato etilometro. Tale strumento deve visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, e deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

Gli organi di Polizia stradale possono procedere all'accertamento mediante l'etilometro nei seguenti casi:

a)- abbiano sottoposto i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, e tali accertamenti abbiano dato esito positivo;

b)- in ogni caso d'incidente;

c)- quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcol.

Se durante un controllo gli operatori di polizia stradale “si trovano” a “trattare” operativamente uno dei casi sopra citati gli stessi hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento (ossia con l'etilometro) anche accompagnando il conducente sottoposto al controllo presso il più vicino ufficio o comando di polizia.

L'accertamento del tasso alcolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, viene effettuato su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate.

Art. 186 bis Codice della Strada

L'articolo 33 della Legge n. 120/2010 ha introdotto una nuova fattispecie che punisce chi guida dopo aver assunto bevande alcoliche (art. 186 bis CDS) da parte di alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d'incidenti stradali.

Con tale articolo entra a pieno titolo nell'ordinamento giuridico della circolazione stradale la cosiddetta “**tolleranza zero**” per quanto concerne l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il nuovo articolo 186 bis c. 1 CDS afferma il principio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche:

a)- giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;

b)- neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida cat. “B”;

c)- conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;

d) tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;

e) conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'art. 56 c. 4 CDS), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'art. 56 c. 2 lett. e) ed f) CDS, quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.

Delineati i soggetti destinatari della nuova disposizione sanzionatoria, esaminiamo la procedura operativa per l'accertamento delle violazioni alla suddetta norma.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 186 bis CDS, per effettuare gli accertamenti, sono applicabili le procedure previste dai cc. da 3 a 6 e dai cc. 8 e 9 dell'art. 186 CDS.

Quindi, preliminarmente, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti con etilometro, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

È opportuno segnalare che, ad oggi, non tutti i Comandi di Polizia locale sono dotati di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l. Il Ministero dell'Interno, per ovviare a tale difficoltà, con Circolare datata 30 luglio 2010 ha suggerito che, nelle more della fornitura di adeguati ed idonei strumenti precursori, i controlli relativi all'assunzione di sostanze alcoliche nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all'art. 186 bis c. 1 CDS, debbano essere effettuati utilizzando esclusivamente gli etilometri in dotazione.

Si ritiene quindi necessario, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell'aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l'impiego dell'etilometro a fini di raccolta della prova, a norma dell'articolo 379 Regolamento di Esecuzione CDS.

Per cui la prima prova con l'etilometro servirà come accertamento qualitativo (in luogo del precursore), mentre la seconda e la terza dovranno essere effettuate ad un intervallo di tempo di almeno 5 minuti l'una dall'altra ai fini della contestazione della guida in stato di ebbrezza.

La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggetti sopra indicati, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce mero illecito amministrativo e comporta:

- applicazione di una sanzione pecuniaria da € 155,00 a € 624,00; la stessa è raddoppiata, qualora il conducente provochi un incidente stradale (è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.);
- decurtazione di 5 (cinque) punti dalla patente di guida o dal CIG.

È importante sottolineare che il veicolo condotto da uno dei soggetti sopra indicati non viene sottratto alla disponibilità del conducente medesimo. In relazione alla mancata previsione di sanzioni amministrative accessorie relative al veicolo, infatti il Ministero dell'Interno ha precisato che *“Il veicolo condotto da uno dei soggetti sopra indicati, poiché riscontrati con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non viene sottratto alla disponibilità del conducente”*.

Reato di rifiuto previsto dall'articolo 186 bis CDS.

Il c. 6 prescrive che nel caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai cc. 3 (accertamento qualitativo), 4 (accertamento quantitativo/sintomatico) e/o 5 (accertamento sanitario) dell'art. 186 CDS, il conducente è punito con le pene previste dal c. 2 lett. c) del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà.

La condanna per il reato di rifiuto dell'accertamento comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186 c. 2 lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, si applica il c. 2 quinquies dell'articolo 186 (affidamento a soggetto idoneo o a custode-convenzionato).

Per il caso di cui si sta trattando, non è prevista alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida del trasgressore.

Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all'art. 186 c. 7 CDS, il Prefetto per mezzo dell'ordinanza con la quale applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell'art. 223 CDS, dispone l'obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'articolo 119 c. 4 CDS che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, secondo le prescrizioni del c. 8 dell'art. 186 CDS.

Con il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, nel caso di evidenti sintomi dello stato di ebbrezza può concorrere la violazione della guida in stato di ebbrezza, secondo le modalità di cui si dirà più avanti (accertamento sintomatico).

Misura interdittiva per i conducenti minorenni.

Per i conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, è prevista l'applicazione di una misura interdittiva ai fini del rilascio della patente di guida.

L'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica comporta per i minori di anni 18 un ritardo nel conseguimento della patente di guida categoria "B" e più dettagliatamente:

- il conducente non potrà conseguire la patente di guida prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l;
- il conducente non potrà conseguire la patente di guida prima del compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Per consentire la concreta applicazione di tale misura, l'accertamento definitivo degli illeciti amministrativi o dei reati di cui agli artt. 186 e 186 bis CDS, deve essere segnalato al competente Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La procedura e le modalità di trasmissione di tale segnalazione saranno oggetto di disposizioni operative concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Giova ricordare l'irresponsabilità dei minorenni per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186 bis e 186 c. 1 lett. a) CDS, dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell'art. 2 della Legge 689/1981.

Art. 186 Codice della Strada

Con la modifica apportata alla lett. a) del c. 2 dell'art. 186 CDS, viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00, della quale è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 CDS.

La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se l'illecito è commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 186 bis CDS.

All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi nonché la decurtazione di 10 punti dalla stessa.

Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

In particolare:

- è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
- è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;
- è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ed il conducente abbia provocato un incidente stradale;
- per i conducenti di cui all'art. 186 bis CDS che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall'art. 186 c. 2 lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;
- nei confronti dei conducenti di veicoli di cui alla lett. d) dell'art. 186 bis c. 2 CDS, è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26/05/2010, la confisca del veicolo prevista per i casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l (art. 186 c. 2, lett. c) CDS) nonché per il rifiuto di effettuare accertamenti (art. 186 c. 7 ed art. 186 bis c. 6 CDS) non è più qualificata come misura di sicurezza patrimoniale.

Tale circostanza, unitamente all'esplicito rinvio alle nuove disposizioni dell'art. 224 ter CDS, introdotto dall'articolo 44 della Legge n. 120/2010 conseguente alla nuova formulazione dell'art. 186 c. 2 lett. c) CDS, sancisce che la confisca di cui si parla abbia ora natura di sanzione amministrativa accessoria degli illeciti penali sopraindicati.

Di conseguenza, nei casi di illecito penale soprarichiamati, ai fini del sequestro del veicolo, trovano applicazione le procedure di cui all'art. 213 CDS, in quanto compatibili.

Tuttavia, per espressa previsione dell'ultimo periodo del c. 1 dell'art. 224 ter CDS, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 213 CDS che consentono l'affidamento della custodia del veicolo sequestrato al trasgressore, gli operatori di Polizia stradale che accertano gli illeciti in argomento dovranno sempre provvedere ad affidare il mezzo ad uno dei soggetti di cui all'art. 214 bis CDS (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.

È opportuno menzionare quanto richiamato a “**posteriori**” dal Ministero dell’Interno che con circolare Prot. 6535 del 22 aprile ’11 ha “**evidenziato**” il contrasto della succitata norma con “la finalità di contenere gli oneri di custodia prevedendo così l’affidamento del veicolo oggetto di sequestro al proprietario sancita dall’art. 38 D.L. n. 269/2003 convertito dalla legge n. 236/2003”.

Ciò detto, il Ministero dell’Interno così si è espresso: omissis “*Si ritiene pertanto che il richiamo effettuato dall’art. 224 ter agli artt. 213 e 214 bis possa essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nella immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell’interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario (procedure art. 213 CDS)*”

Reato di rifiuto previsto dall’articolo 186.

Si configura quando il conducente sottoposto ad un controllo si rifiuta di:

- sottoporsi agli accertamenti qualitativi;
- sottoporsi all'accertamento con etilometro;
- recarsi presso il più vicino ufficio o comando per l'accertamento con etilometro;
- sottoporsi al prelievo ematico nel caso in cui è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è sottoposto a cure mediche.

Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti qualitativi/quantitativi sopraindicati è punito con le pene previste dalla lettera c), comma 2 ovvero ammenda da € 1.500 a € 6.000 ed arresto da 6 a 12 mesi.

La condanna per il reato di rifiuto comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni nonché la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

La patente di guida/CIG è immediatamente ritirata ai sensi dell'art. 223 c. 1, e trasmessa al Prefetto entro 10 gg. il quale con l'ordinanza di sospensione della patente di guida/CIG (per un massimo di anni 2) ordina al conducente di sottoporsi alla visita medica ai sensi dell'art. 119 c. 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Se il soggetto non si sottopone alla visita medica entro tale termine, è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente di guida fino all'esito della visita medica.

È sempre disposta la revoca della patente se il rifiuto è espresso da soggetto già condannato nei 2 anni precedenti per lo stesso reato.

Lavori socialmente utili o di pubblica utilità.

La modifica dell'art. 186 del Codice della Strada ha introdotto la possibilità di svolgere i cosiddetti lavori socialmente utili o di pubblica utilità con enormi benefici rispetto al passato.

Ad eccezione del caso in cui il conducente in stato di ebbrezza alcolica provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità.

Esso consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i **Comuni** o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Con il Decreto Penale di Condanna o con la Sentenza, il Giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 € ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato; dispone inoltre la riduzione ad ½ del periodo di sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede o il Giudice dell'esecuzione, tenuto conto dei motivi, dell'entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.

Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Accertamento sintomatico

Per quanto concerne l'**accertamento sintomatico**, ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, dal 2008 ad oggi, a seguito del decreto legge 117/07, convertito in legge 160/2007, che ha introdotto le tre fasce sanzionatorie relative alla guida in stato di ebbrezza alcolica, la quale ha sempre affermato, in maniera ormai consolidata che l'accertamento a mezzo dei sintomi non è stato reso inoperante, si conferma tale tesi anche dopo le modifiche e le novità approvate con la legge 120/2010.

La Corte di Cassazione, con sentenza 27 novembre 2008, emessa quindi, successivamente alle modifiche approvate con legge 160/2007, relative all'articolo 186 c. 2, ha statuito che: *“È ovvio che in tutti i casi in cui - pur avendo il Giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità il Giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano sia in ordine alla pena che alla possibilità di obblazionare. **Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il Giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, non possa logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori”**.*

La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che *“lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una <prova legale>, il Giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcol da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente”*.

È quindi, necessario che, l'operatore di polizia verifichi con estrema precisione i sintomi dello stato di ebbrezza che all'atto del controllo il soggetto mostra.

Nei casi di sintomi di ebbrezza alcolica eclatante ed evidente sarà giustificato l'inoltro alla competente Procura della Repubblica della notizia di reato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Lo scrivente ritiene di non procedere al sequestro amministrativo del veicolo, possibile esclusivamente nel caso di accertamento a mezzo etilometro, di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La letteratura scientifica (medicina legale e tossicologia forense) esistente in materia, pur evidenziando la variabilità individuale dovuta a molteplici fattori (tolleranza, età, condizioni fisiche, uso cronico, ecc..), è solita collegare specifici effetti a varie soglie di concentrazioni ematiche di alcol etilico, e precisamente:

- **0,2 g/l** si ha socievolezza ed espansività;
- **0,4 g/l** sensazione di ebbrezza;
- **0,5 g/l** diminuzione dei freni inibitori per azione sulla corteccia cerebrale, disinibizione, euforia, apparenza normale;
- **0,8 – 1,2 g/l** azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell'equilibrio;
- **oltre 1,5 g/l** vera e propria ubriachezza.

A seguire questa impostazione, si deve ritenere che lo stato di ebbrezza sino al tasso alcolemico di 0,8 g/l (prima fattispecie dettata dall'art. 186 CDS c. 2 lett. a) è sostanzialmente asintomatico, perché lo stato del soggetto è “apparentemente normale”.

Quando le circostanze sintomatiche ovvero gli indizi dell'ebbrezza sono gravi, precisi e concordanti, si dovrebbe ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di 0,8 g/l e pertanto, l'alternativa che si porrà riguarderà non l'ebbrezza di prima fascia, ma le due fattispecie più gravi previste dall'art. 186 CDS c. 2 lett. b) e lett. c), specie in caso di indizi molto gravi dell'ebbrezza. **Del resto, la**

giurisprudenza sull'accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza si è sviluppata già quando il tasso soglia per la rilevanza penale dello stato di ebbrezza era ancora fissato a 0,8 g/l.

Quanto allo scioglimento del dubbio tra le due ipotesi più gravi di cui alle lettere b e c dell'art. 186 c. 2 CDS, seguendo ancora il principio dell'onere della prova gravante sulla parte pubblica, e quindi quello conseguente del *favor rei*, l'ipotesi da considerare provata nel caso di dubbio sarebbe quella meno grave, corrispondente alla fascia intermedia (lett. b), salvi casi eclatanti in cui sia possibile affermare addirittura la prova di una manifesta ubriachezza, che non a caso, i testi scientifici identificano con il superamento della soglia di 1,5 g/l (cioè quella prevista dall'art 186 c. 2 lett. c) CDS).

Pertanto l'operatore di Polizia stradale, in presenza di evidenti sintomi e segni che possano lasciare intendere, e **chiaramente da motivare nel verbale dell'attività di indagine** che il soggetto stia guidando in stato di ebbrezza, deve procedere ad inviare notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Quale logica conseguenza di quanto appena enunciato, lo scrivente ritiene che non è possibile sanzionare per l'art. 186 bis e per la lett. a) del c. 2 del 186 CDS (entrambe sanzioni amministrative pecuniarie) poiché si considera il conducente in presenza di una sintomatologia "lieve". La presenza di sintomi sufficienti a consentire un accertamento sintomatico dell'ebbrezza, **oltre ogni ragionevole dubbio**, si correla necessariamente al superamento della soglia di 0,8 g/l, perché al di sotto di tale soglia **l'ebbrezza alcolica è sostanzialmente asintomatica**.

Infine evidenzio che, secondo la tossicologia forense, la percentuale di soggetti che manifestano sintomi clinici evidenti ed inconfondibili è solo il:

- 10% al tasso di 0,8 g/l;
- 30% al tasso di 1,0 g/l;
- 55% a quello di 1,3 g/l;
- 66% al tasso di 1,6 g/l;
- 80% al tasso di 1,8 g/l;
- 100% solo oltre il tasso di 2 g/l.

Accertamento sanitario ed uso del prelievo ematico

Le strutture sanitarie effettuano, su richiesta degli organi di Polizia stradale, l'accertamento sanitario consistente nella rilevazione del tasso alcolemico sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche.

L'articolo 186 del Codice della Strada infatti stabilisce che il prelievo del sangue può essere effettuato su richiesta dell'organo di Polizia stradale ove il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale e si trovi presso una struttura sanitaria per essere sottoposto a cure. Tale soggetto ha la facoltà di rifiutarsi di essere sottoposto al prelievo, fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 186 c. 7 CDS e dall'art. 186 bis c. 6 CDS.

Come già accennato in precedenza, le strutture sanitarie rilasciano la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

La Legge 120/2010 ha aggiunto all'art. 186 c. 5 CDS, che, nel caso in cui un conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche risulti in stato di ebbrezza alcolica, la certificazione medica (estesa alla prognosi delle lesioni accertate) deve essere tempestivamente trasmessa al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza a cura dell'organo di polizia responsabile dei rilievi del predetto sinistro.

Di notevole importanza poi è il dettato della Suprema Corte in merito al consenso. Infatti secondo la Corte di Cassazione il consenso dell'interessato non ha alcuna rilevanza quando il prelievo non viene eseguito su richiesta dell'organo di polizia stradale, bensì su scelta professionale del sanitario per finalità terapeutiche, ovvero per accertare le condizioni fisiche del paziente e quindi somministrare le cure appropriate.

Con le sentenze n. 4862 del 09 dicembre 2003 e n. 37442 del 12 dicembre 2003, la Suprema Corte, ha condivisibilmente ritenuto che i risultati del prelievo ematico, che sia stato effettuato secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di un incidente stradale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, e resta irrilevante, al fine dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso della persona sottoposta alle cure mediche.

Al contrario, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario ai fini sanitari, è inutilizzabile art. 191 CPP, per violazione dell'art. 13 della Costituzione il quale tutela "l'inviolabilità della persona".

Ne consegue che è diritto dell'indagato rifiutare di sottoporsi ad un prelievo ematico unicamente per accertare lo stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, ma qualora il prelievo sia stato eseguito nell'ambito di una fase terapeutica, ovvero per immediati accertamenti di pronto soccorso, deve ritenersi che il prelievo ematico sia stato necessitato da una tutela della persona, per cui l'indagine sull'accertamento di un reato non è sicuramente lo scopo a cui mira il prelievo, e, come tale, nessun abuso sulla persona dell'indagato può ritenersi consumato.

Giugno '11

Ispettore Polizia Municipale

Giovanni Saviano